REGOLAMENTO (CEE) N. 555/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione (1), la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara:

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 (6), stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento:

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lettonia di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

- La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.
- Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

- Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 20 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'alle-
- In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.
- È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.
- Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

- 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 18 marzo 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).
- Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 1º aprile 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

^(†) GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2. (†) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (†) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1. (†) GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6. (†) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18. (*) GU n. L 55 dell'1. 3. 1992 pag. 25.

^(°) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.